

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale). (15R00544). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 6.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1). (15R00545). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (15R00546). Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 17.

Istituzione del nuovo Comune di Sella Giudicarie mediante la fusione dei Comuni di Bondo, Bregruzzo, Lardaro e Roncone. (15R00474). Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2015, n. 11.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. (15R00451). Pag. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2015, n. 0161/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria. (15R00481). Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 25.

Disciplina delle Cooperative di Comunità. (15R00496). Pag. 33



LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 26.

**Istituzione della Banca della Terra d'Abruz-
zo.** (15R00497) *Pag.* 35

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 2015, n. 19.

**Disciplina in materia di risorse idri-
che.** (15R00512) *Pag.* 38



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 14 del 7 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è aggiunta la seguente:

“*e-bis*) il supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta.”.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 985.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per ciascun anno del triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per ciascun anno del triennio 2015/2017.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015.

ROLLANDIN

(Omissis).

15R00544

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 6.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 15 del 14 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *h*), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), la presente legge reca modificazioni e abrogazioni a disposizioni contenute nelle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), al fine di revisionare la disciplina concernente la concessione delle agevolazioni ivi contenuta.



Art. 2.

Modificazioni alla l.r. 29/2006

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.”;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

“1-bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.”;

c) al comma 2, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-bis”;

d) al comma 3, le parole: “, lettere a) e c),” sono soppresse;

e) al comma 4, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-bis”.

2. All'articolo 18 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.”;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo concedibile”.

3. L'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 20. (Revoca delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/2006, le parole: “, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e d-bis,” sono soppresse.

5. All'articolo 23 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività agrituristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG.”.

6. Al comma 3-bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, le parole: “, 14 e 25” sono sostituite dalle seguenti: “e 14”.

7. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 29/2006, le parole: “, lettere a) e c)” sono soppresse.



8. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2006, le parole: "articolo 20, commi 4, lettera *b*), e 8" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 20, commi 3 e 6".

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per i contributi a fondo perduto concessi ai sensi della l.r. 29/2006 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolo 20 della l.r. 29/2006, nella versione antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4 della l.r. 67/1992;
- b) la lettera *d-bis*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006;
- c) il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/2006;
- d) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)).

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge la dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) ai sensi della l.r. 29/2006 è aumentato di euro 1.000.000, mediante il prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).

2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00545

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 15 del 14 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della presente legge."

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2

1. L'articolo 2 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (*Finalità*).

1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento europeo.

2. La disciplina dell'azione amministrativa, anche mediante la periodica revisione dei processi organizzativi e di servizio, si ispira, in particolare, ai seguenti principi:

a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedurali, i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici, eventualmente anche accorpando i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;



b) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

3. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche in via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.”.

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento deve comunque essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

3. Il comma 5-bis dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 4

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è sostituito dal seguente: “Le domande possono essere presentate a mano, per posta, per fax o in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale caso, il procedimento può essere concluso con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: “, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione” sono sostituite dalle seguenti: “o in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”.

Art. 5.

Modificazione all'articolo 5

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nei procedimenti amministrativi in cui è prevista un'istruttoria di natura economico-finanziaria di com-

petenza della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, su richiesta motivata dell'interessato, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.”.

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 5-bis

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis (*Responsabilità per mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo*)

1. La mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento. In tal caso, nei provvedimenti rilasciati in ritardo sono espressamente indicati il termine previsto e quello effettivamente impiegato.

3. Per l'Amministrazione, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal dirigente preposto alla struttura organizzativa di primo livello, laddove previsto. In ogni altro caso, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal Segretario generale.

4. Per ciascun procedimento, nel sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi del comma 2.”.


Art. 7.

Inserimento dell'articolo 6-bis

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis (*Conflitto di interessi*)

1. Il responsabile del procedimento e i dirigenti degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al soggetto titolare del potere sostitutivo, come individuato ai sensi dell'articolo 5-bis, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.



Art. 8.

Modificazione all'articolo 8

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate ai dipendenti appartenenti alla categoria D, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010.”.

Art. 9.

Modificazione all'articolo 9

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:

“*d-bis*) qualora sia invitato a conferenze di servizi, può delegare il responsabile dell'istruttoria o altro dipendente della struttura di appartenenza alla partecipazione, indicando preventivamente, nell'atto di delega, la volontà definitiva da manifestare.”.

Art. 10.

Modificazione all'articolo 11

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007, le parole: “dirigente competente” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile del procedimento”.

Art. 11.

Modificazioni all'articolo 13

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “comunicazione personale scritta” sono aggiunte le seguenti: “, che può essere trasmessa anche in via telematica”.

2. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

“*f-bis*) la possibilità di partecipare al procedimento in via telematica ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1.”.

Art. 12.

Inserimento dell'articolo 14-bis

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente.

“Art. 14-*bis* (*Partecipazione telematica al procedimento amministrativo*).

1. La partecipazione al procedimento amministrativo può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del d.lgs. 82/2005.

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione è tenuta ad indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità di cui al comma 1.

3. Qualora l'interessato opti per la partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione invia tutte le comunicazioni relative a tale procedimento con i medesimi mezzi telematici prescelti.”.

Art. 13.

Modificazione all'articolo 16

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non possono essere adottati, tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione.”.

Art. 14.

Modificazione all'articolo 17

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “presente articolo” sono inserite le seguenti: “devono essere motivati e”.

Art. 15.

Modificazioni all'articolo 19

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “interesse comune” sono inserite le seguenti: “o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“*2-bis*. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.”.

Art. 16.

Modificazioni all'articolo 20

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “venti giorni”.

Art. 17.


Modificazione all'articolo 21

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “l'acquisizione d'ufficio di” sono inserite le seguenti: “dati e”.

Art. 18.

Modificazioni all'articolo 22

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, le parole: “legge comunitaria regionale 2011” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011)”.



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. La SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1, può essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In caso di presentazione con lettera raccomandata, la SCIA si considera presentata al momento della ricezione da parte del soggetto interessato della ricevuta che attesta l'avvenuta consegna della raccomandata all'amministrazione competente.”.

Art. 19.

Modificazione all'articolo 24

1. Al comma 5-bis dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: “tramite sistemi di videoconferenza” sono sostituite dalle seguenti: “in via telematica”.

Art. 20.

Modificazioni all'articolo 25

1. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, la parola: “dirigente” è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, le parole: “allega alla convocazione” sono sostituite dalle seguenti: “rende disponibile, all'atto della convocazione,”.

Art. 21.

Inserimento dell'articolo 29-bis

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 19/2007, è inserito, all'inizio della sezione III del capo IV, il seguente:

“Art. 29-bis (*Certificazioni*).

1. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione in ordine a stati, fatti o qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, fatti o qualità personali, concernenti lo stesso soggetto e nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.”.

Art. 22.

Modificazione all'articolo 30

1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “e di qualificazione tecnica” sono inserite le seguenti: “, appartenenza a ordini o collegi professionali”.

Art. 23.

Modificazione all'articolo 33

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 19/2007, le parole: “con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all'articolo 37, comma 2, ovvero richiedendo alla medesima, anche con modalità telematiche “.

Art. 24.

Modificazioni all'articolo 37

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:


“1. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte dell'Amministrazione, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, fatti o qualità personali ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate. Per l'accesso diretto ai propri archivi, l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui sono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“3-bis. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio esclusivamente in via telematica.”.



Art. 25.

Modificazione all'articolo 38

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

“*c-bis*) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall'articolo 29-*bis*, comma 2.”.

Art. 26.

Inserimento dell'articolo 40-bis

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“Art. 40-*bis* (*Accesso civico*).

1. Per il diritto di accesso civico si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell'interessato, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

2. L'Amministrazione può attribuire ad altra figura dirigenziale la competenza di cui al comma 1, mantenendo in capo al responsabile della trasparenza la sola titolarità del potere sostitutivo.”.

Art. 27.

Disposizione finale

1. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione adottano i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2007, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 19/2007, come modificata dalla presente legge. Restano comunque valide le norme vigenti, se non in contrasto con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015.

ROLLANDIN

15R00546

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 17.

Istituzione del nuovo Comune di Sella Giudicarie mediante la fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Sella Giudicarie mediante la fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Sella Giudicarie è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. Alla medesima data cessa dalle funzioni il commissario straordinario del Comune di Breguzzo.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Sella Giudicarie le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Roncone alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.



Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Sella Giudicarie è situata nell'abitato di Roncone, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Sella Giudicarie subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sella Giudicarie e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Sella Giudicarie, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Sella Giudicarie.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Sella Giudicarie, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Bondo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.



Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Sella Giudicarie si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Sella Giudicarie è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Sella Giudicarie spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63, per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello superiore.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Sella Giudicarie, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14.


Norma di rinvio

1. Al Comune di Sella Giudicarie spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00474

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2015, n. 11.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 39/I-II del 29 settembre 2015 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate» nonché disposizioni transitorie collegate.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all'art. 8, nella misura ridotta del 50 per cento.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pub-

blica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall'art. 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche.

3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che a quella data siano già ultravventennali sono corrisposte con le modalità ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Art. 2.

Riscossione tramite società in-house

1. Le attività di riscossione delle entrate affidate da enti pubblici della provincia di Bolzano a proprie società in-house, sono gestite mediante l'apertura di almeno un conto corrente bancario o postale, anche unico per tutti gli enti affidanti, intestato alla società affidataria ed esclusivamente dedicato alle attività di riscossione.

2. Le società di cui al comma 1 dovranno fornire ai singoli enti affidanti evidenza separata delle riscossioni di loro competenza mediante idonei strumenti di rendicontazione.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

1. Alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2015 di cui all'art. 3, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella A.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2018, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile».

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 70 per cento ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l'elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell'ambito dell'energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell'ambito delle norme dell'Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l'energia.»



2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 12.920.000,00 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa all'unità previsionale di base 23105 e 23210, ai sensi della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 5.

Messa in rete dei rifugi alpini

1. Al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo dei rifugi alpini in provincia di Balzano, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai gestori dei rifugi non di proprietà della Provincia autonoma di Balzano, nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta, per l'adozione di sistemi di connessione dati, di telefonia ed altre forme di collegamento telematica volte a garantirne la raggiungibilità, la comunicazione e la sicurezza.

2. Con deliberazione la Giunta provinciale fissa presupposti, modalità tecniche di realizzazione degli interventi e condizioni di finanziamento.

3. La spesa per gli interventi di cui al presente articolo è stimata in 100.000,00 euro e trova copertura sull'unità previsionale di base 27210 del bilancio provinciale 2015. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 109.105.849,18 euro a carico dell'esercizio finanziario 2015, derivanti dall'art. 3, comma 1 (tabella A), non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 3.202.500,00 euro a carico del biennio 2016-2017, derivanti dall'art. 3, comma 1 (tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 con la connessa legge di assestamento.

Capo III

ARMONIZZAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Autonomia delle scuole professionali*). —

1. Alle istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2017 la per-

sonalità giuridica di diritto pubblico. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto al comma 2, nonché le disposizioni transitorie per l'adozione del relativo sistema contabile.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 «Autonomia delle scuole»

1. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono inseriti i seguenti commi 6-bis e 6-ter:

«6-bis. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

6-ter. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6-bis, nonché le disposizioni transitorie per l'adozione del relativo sistema contabile.»

2. Al comma 7 dell'art. 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle parole: «comma 6-ter».

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)».

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, dopo la parola: «dismissione» sono inserite le parole: «assegnazione, conferimento, aggregazione» e l'ultimo periodo del comma 1 è così sostituito: «Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può, anche con la partecipazione di altri enti pubblici:

a) costituire nuove società o istituire aziende speciali ed enti;

b) partecipare a società, aziende speciali ed enti già esistenti;

c) provvedere all'aggregazione di società, aziende speciali ed enti, anche se già esistenti.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:

«2. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità



finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all'anno 2017.

3. A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria.

4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l'adozione del relativo sistema contabile.

6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente comma:

«3-bis. I mutui agevolati di cui al comma 3 possono essere concessi anche tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.»

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, «Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato».

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, inserito il seguente articolo:

«4-bis (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»). —

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. Nell'ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.»

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015.»

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica».

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: «, che indichino anche le procedure per la rettifica e l'integrazione di eventuali domande incomplete».

2. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono soppresse le parole: «nella misura minima di 38 euro per kW di potenza nominale media annua».

3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole «il contributo economico destinato» vengono sostituite con le parole «i fondi di compensazione destinati».

4. L'art. 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

«Art. 5 (Ammissione). — 1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'ufficio competente valuta le domande pervenute e la relativa documentazione progettuale.

2. Le domande sono ammesse alla procedura di selezione pubblica dall'ufficio competente ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete Civica dell'Alto Adige.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quella che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo e anche lo stesso numero di punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha ricevuto più punti in base alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si procede a un'ulteriore negoziazione in busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla commissione di valutazione al miglior offerente.»

6. Il comma 8 dell'art. 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è abrogato.

7. Al comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «art. 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle parole: «articolo 21, comma 5, lettera a)».



8. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Wasserversorgung» sono sostituite dalle parole: «Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Wassersystem».

9. Nel comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole «e sono esonerate dagli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo».

10. Il testo tedesco del comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

«6. Die historischen Genossenschaften geben in der Interessensbekundung die Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit in den Ufergemeinden an und legen über die entsprechende Umsetzung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft ab.»

11. Al comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 19, comma 3».

12. Il comma 4 dell'art. 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

«4. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all'art. 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2.»

13. Al comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle parole: «esercizio finanziario 2015».

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 18 «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano».

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «e di controllo successivo sulla sana gestione» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

«c) per il personale docente ed equiparato delle scuole provinciali, per concorso pubblico, anche con prove pratiche in aula; le candidate e i candidati sono invitati alle prove concorsuali in base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli;».

2. Il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

«4. Il personale provinciale assegnato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata della rispettiva assegnazione.»

3. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera non si applica al personale sanitario;».

4. Nel testo italiano della lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la parola: «qui» è sostituita dalla parola: «cui».

5. La lettera j) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 è così sostituita:

«j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.»

6. L'art. 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

«Art. 47 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano e revisione della disciplina sulla trasformazione graduale di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini). — 1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede al riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Con contratto collettivo si provvede entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell'indennità di funzione e di coordinamento e dell'indennità per dirigenti sostituiti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile.»

7. Il comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

«1. Fino al riordinamento della struttura amministrativa e dirigenziale della Provincia e comunque non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di direttore/direttrice di ripartizione possono essere affidati, a titolo di reggenza, transitoriamente anche a personale dirigenziale con funzioni di direttore/direttrice d'ufficio.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Il numero 2) della lettera H) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all'IPES ed a società senza scopo di lucro;».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1-bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell'edilizia abitativa».

3. I primi due periodi del comma 1-ter dell'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: «La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento



di cui all'art. 2, comma 1, lettera Q1), per l'anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l'importo di rifinanziamento del fondo.»

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Gli atti unilaterali d'obbligo di cui al presente comma possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.»

5. Il comma 1 dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell'importo totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L'agevolazione, già stimata per l'anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l'anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l'entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato.»

7. L'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 87 (*Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero*).

— 1. Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera H).

2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'art. 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.

3. In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

4. In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato art. 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'art. 81.

6. Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.


7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree.

8. L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.

9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo.

10. Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

11. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l'acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, esse sono destinate all'edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale



11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Alle società e agli enti senza finalità di lucro è concesso, ai sensi dell'art. 90 della presente legge, un finanziamento per l'acquisto di aree non edificate idonee all'edificazione. Il finanziamento deve essere restituito entro 90 giorni dall'avvenuta assegnazione dell'area agli aventi diritto all'assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso allo stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l'area è destinata all'edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area.

12. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.

13. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree idonee all'edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia.

14. I finanziamenti concessi ai comuni devono essere restituiti interamente entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su motivata richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato di un anno. Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all'IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti.

15. I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato art. 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

16. I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell'edilizia abitativa.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, «Disciplina del volontariato e della promozione sociale»

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. A norma dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il volontariato, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e dalle casse di risparmio operanti nel territorio provinciale.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, «Legge provinciale per le attività culturali»

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, le parole: «(lettere a), b) e c),» sono soppresse.



Art. 18.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente all'iscrizione al catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell'iscrizione.»

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

«*d)* per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all'accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, - entrambi iscritti alla previdenza agricola - sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l'area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso.»

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

«*b)* il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;».

4. La lettera *a)* del comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

«*a)* per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale

disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l'azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;»

5. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l'aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.»

6. Il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto:

a) istituzioni scolastiche e scuole dell'infanzia paritarie di cui all'art. 20-*bis* della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell'infanzia convenzionate con il Comune;

b) enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell'ambito culturale.»

7. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-*bis*. L'aliquota d'imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota, sino all'azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.»

8. Dopo la lettera *c)* del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *d)* e *e)*:

«*d)* per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un pe-



riodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;

e) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l'Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano.»

9. I commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell'allegata tabella A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimoranti abitualmente e risidenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, la detrazione è maggiorata di 50,00 euro. L'importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l'unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.»

10. La tabella A allegata alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è sostituita dall'allegato B annesso alla presente legge.

11. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 11, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano.»

12. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IML.»

13. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell'anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti.»

14. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6, 7 e 9 del presente articolo trovano applicazione a partire dall'anno fiscale 2016.

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità».

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

«1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), e all'art. 16, comma 1, è erogata un'indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all'attività svolta.»

2. Il comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

«1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.»

3. Il comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

«2. Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi.»

4. Il comma 4 dell'art. 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

«4. Al personale assegnato alle scuole dell'infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico.»



Art. 20.

Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale».

1. L'art. 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino). — 1. La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini è rilasciata previo nulla-osta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Commissione per la tutela del paesaggio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

2. Per tutti i progetti di costruzione riguardanti rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

3. La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito il parere della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33.

4. I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, «Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero».

1. L'art. 20 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è così sostituito:

«1. Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni e arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio

sanitario prestatato all'estero, presso enti pubblici sanitari e ospedalieri, con deliberazione della Giunta provinciale e ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.»

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

«5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il Consiglio dei Sanitari insediato presso l'Azienda Sanitaria nell'anno 2012, continua a esplicare le sue funzioni fino al completamento della riforma sanitaria, previsto entro il 31 dicembre 2016.»

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche;

b) il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11;

c) l'art. 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;

d) l'art. 7 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5;

e) il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12;

f) l'art. 29 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 24.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Provincia: dott. Arno KOMPATSCHER

(Omissis).

15R00451



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2015, n. 0161/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Visto, in particolare, l'art. 11 della citata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273/Pres. recante «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che, il predetto regolamento, in osservanza della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 ed i cui contributi erano concessi nel rispetto del regime di aiuto n. 207/2007, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, necessita di modifiche alla luce, tra l'altro, della nuova programmazione comunitaria;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che estende l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità, tra le quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione;

Considerata tuttavia che, per ragioni di maggiore semplificazione, celerità del procedimento amministrativo, di sostegno alle imprese in un periodo di forte crisi economica, di limitatezza di risorse economiche disponibili, si reputa opportuno avvalersi anche per tale tipologia di contributi del regime di «aiuto de minimis», disciplinato

dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

Considerata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con proprio decreto 0273/Pres./2007 al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto «de minimis» come disciplinato dal citato Regolamento (UE) 1407/2013, cercando comunque di mantenere la maggiore uniformità possibile anche con quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto inoltre il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale veniva definita la politica regionale di sviluppo 2007-2013 che adottava un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2012, n. 847, con la quale era stato approvato in via definitiva il «Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013», corredato del relativo Rapporto di Valutazione ex Ante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 610, con la quale era stata approvata la scheda attività della Linea di azione 3.1.1 «Sviluppo e rafforzamento tessuto produttivo regionale», tipologia di intervento «Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2014, n. 359, con la quale si è preso atto delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, tenutosi il 18 dicembre 2013 e sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Programma stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 465, con cui era stata modificata la scheda attività della Linea di azione 3.1.1 «Sviluppo e rafforzamento tessuto produttivo regionale», tipologia di intervento «Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese», in seguito alla maggior disponibilità finanziaria allocata a favore del suddetto intervento;

Visto il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013», come da ultimo modificato a seguito delle risultanze del Comitato di Sorveglianza tenutosi il 12 gennaio 2015 e della procedura di riprogrammazione conclusasi con la presa d'atto del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 29 aprile 2015, nella sua versione modificata e aggiornata;



Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2658 con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2015, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista inoltre la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, recante «Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2001 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo» e, in particolare, l'art. 90 che, in caso di misure contributive di particolare complessità in materia di attività produttive, autorizza l'Amministrazione regionale a prevedere la certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) come unica modalità di rendicontazione della spesa;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento emanato con il proprio decreto 0273/Pres./2007 alla nuova programmazione comunitaria e, in particolare, a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella maggiore uniformità possibile con il Regolamento (UE) n. 651/2014;

Ravvisata inoltre la necessità di adeguare il medesimo regolamento anche alla specifica disciplina prevista dalla programmazione PAR FSC, al fine di creare le condizioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate e di assicurare la completa attuazione della Linea di azione 3.1.1 del succitato Programma, per quanto di competenza del Servizio commercio e cooperazione;

Ritenuto altresì necessario apportare al citato proprio decreto 0273/Pres./2007 modifiche utili a semplificare l'iter procedurale e a meglio specificare gli istituti contenuti nel regolamento medesimo, anche a fine di maggior chiarezza nei confronti delle imprese potenzialmente beneficiarie del contributo e nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuto che la particolare complessità delle misure contributive disciplinate dal summenzionato regolamento comporta la necessità di ricorrere, in applicazione dell'art. 90 della legge regionale n. 4/2013, alla certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 come unica modalità di rendicontazione della spesa;

Ritenuto opportuno, in considerazione della numerosità delle modifiche da apportare al proprio decreto 0273/Pres./2007, procedere alla sua abrogazione e all'emanazione di un nuovo regolamento recante «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», che

riproduce la disciplina già prevista con l'abrogando regolamento con alcune modifiche di carattere tecnico al fine di migliorarne l'operatività;

Dato atto della coerenza del regolamento con le previsioni del PAR FSC 2007-2013 e del relativo Manuale delle procedure e, più in generale, con le regole che disciplinano il Fondo di Sviluppo e Coesione, come verificato in accordo con l'Organismo di Programmazione e di Attuazione;

Visto che l'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevede espressamente che «le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato»;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1522, con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE CONDIZIONI, CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INNOVAZIONE NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO) E DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

(Omissis).



Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software, esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente

da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese assimilate ai medesimi settori: le imprese che svolgono le attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007, di cui all'Allegato A. L'Allegato medesimo è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direttore centrale competente), da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione;

f) centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalità giuridica autonoma: i centri che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale e studi di fattibilità rivolti anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002, ovvero 72.11.0 o 72.19.0 secondo la classificazione ATECO 2007 di cui all'Allegato A e che non rientrano tra i soggetti individuati all'art. 23 della legge regionale n. 26/2005 e all'art. 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con DPR n. 4 maggio 2007, n. 120 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca);

g) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi: le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca applicata o industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere *h)* e *i)*;

h) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato dall'art. 2, comma 1, lettera *e)* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilanciam presa FVG - Riforma delle politiche industriali);

i) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

j) enti di ricerca e diffusione della conoscenza: entità, quali università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, pubbliche o private, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca o di sviluppo definite alle lettere *a)* e *b)* o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

k) laboratori riconosciuti dalla Regione: i laboratori riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

l) soggetti altamente qualificati: le università e i centri di ricerca e di trasferimento tecnologico o i centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca ovvero i laboratori e gli istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o i consorzi composti dai soggetti citati;



m) progetto congiunto: il progetto di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese e oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa, le distinte attività alle stesse afferenti e i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;

n) studio di fattibilità: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

o) Comitato: organo dell'Amministrazione regionale deputato, ai sensi dell'art. 15 della legge, a esprimere pareri tecnici in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nei casi previsti dal presente regolamento relativamente agli interventi di sostegno ai comparti del commercio, del turismo e dei servizi;

p) zone di svantaggio socio economico:

1. comuni dell'area montana, suddivisi in tre fasce omogenee, elencati nell'Allegato C;

2. aree 107.3.c. ex 87.3.c, elencate nell'Allegato C.

Art. 4.

Settori esclusi

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più eleva-

ti fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 6.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente il contributo:

a) l'oggetto del procedimento;

b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile del istruttoria;

c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;

d) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o estrarne copia.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo.

Art. 7.

Istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda è archiviata d'ufficio.


3. L'Amministrazione regionale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

4. Limitatamente agli interventi finanziati con risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013), rientra nelle verifiche di cui al comma 1, tra l'altro, quella relativa alla coerenza degli interventi stessi con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

Art. 8.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-



strativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Capo II

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA O INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

Art. 9.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge sono finanziabili i progetti di ricerca applicata o industriale e di attività di sviluppo sperimentale nei settori del commercio, turismo e dei servizi alle imprese e alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, in seguito denominati rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge sono finanziabili i progetti congiunti realizzati da grandi imprese in collaborazione con PMI dei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, nonché progetti realizzati, anche in forma congiunta, da PMI dei medesimi settori, finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nelle attività di servizio, di seguito denominati rispettivamente progetti di innovazione dei processi e progetti di innovazione dell'organizzazione.

3. I progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

4. I progetti di ricerca applicata o industriale possono essere realizzati dai soggetti altamente qualificati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *l)*.

Art. 10.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati:

a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone;

b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera *a)*;

c) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi di cui alla lettera *a)*;

d) consorzi fra imprese di cui alla lettera *a)* e altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione:

a) le grandi imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone quando collaborano con le PMI e queste ultime sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili nell'ambito di un progetto congiunto;

b) le PMI del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;

b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;

c) disporre di un meccanismo di contabilità separata ovvero di un sistema adeguato di separazione delle attività e di distinzione dei costi nel caso in cui svolgano anche attività di natura o finalità diversa da quella di impresa cui si riferisce il contributo;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;

e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 11.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attività di ricerca, come di seguito dettagliati:

1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità operativa ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativo-commerciale. Detto personale è legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nell'ambito dell'iniziativa. Per gli amministratori e i soci è obbligatorio, a pena dell'inammissibilità della spesa, espresso specifico incarico di data anteriore a quella di inizio del progetto da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa. Il costo del personale è calcolato con le modalità di cui all'art. 24. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario è considerato come prestazione di terzi;

2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca è calcolato con le modalità di cui all'art. 25 nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di cinque anni; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto o dalla data di consegna del bene se anteriore. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing: in tal caso è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie;

c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su



specificata valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l'impresa a comprova di ciò documenta con dettagliato curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché presenta una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza;

d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'art. 28;

f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell'impresa fornire in tal caso la relativa documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino;

g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

2. Nella voce Recupero del modello di domanda approvato ai sensi dell'art. 16, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;

b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.

3. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:

a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;

b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dall'attività che ha svolto direttamente;

3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;

4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

4. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruità delle spese evidenziate e può prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa

Art. 12.

Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative alle seguenti voci:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;

b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto;

c) formazione del personale;

d) beni immobili, impianti generali, opere edili;

e) beni e materiali usati;

f) operazioni di lease-back;

g) scorte;

h) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;

i) registrazione del brevetto;

j) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;

k) ricerche di mercato;

l) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

m) IVA e altre imposte e tasse;

n) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

o) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

Art. 13.

Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD) e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, quali a esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. Il progetto, la cui realizzazione non può eccedere la durata di diciotto mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'art. 21, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.

4. Sono ammissibili le spese il cui costo, comprovato da fattura o da altra documentazione giustificativa, è riferito al periodo di realizzazione del progetto come individuato nel decreto di concessione.

Art. 14.

Limiti di spesa e contributo

1. Il limite massimo di contributo concedibile è di 200 mila euro, compresa la spesa per la certificazione della spesa.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:

a) microimpresa: 20 mila euro;



- b) piccola impresa: 50 mila euro;
- c) media impresa: 150 mila euro;
- d) grande impresa: 300 mila euro.

Art. 15.

Intensità dell'aiuto

1. L'aiuto è concesso in conto capitale, nel limite dell'intensità massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5 nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensità massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:

- a) 50 per cento per i progetti di ricerca;
- b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;
- c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI, l'intensità massima è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;

b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione riguarda la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non si limita a una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda è allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non sia disponibile, è anticipato da lettera di intenti o di incarico allegata alla domanda, fermo restando che il contratto deve essere presentato comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3.

5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di:

- a) 35 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 25 punti percentuali per le medie imprese.

6. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art. 14, comma 1, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:

- a) 80 per cento per i progetti di ricerca;
- b) 60 per cento per i progetti di sviluppo;
- c) 50 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri indicati nella scheda di cui all'Allegato B, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa, sia ai contenuti del progetto stesso, sia alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, di cui all'Allegato C. La scheda di valutazione è aggiornata con deliberazione di Giunta regionale.

8. La valutazione di cui al comma 7 dà origine a un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.

9. In relazione alle risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le misure del contributo attribuibile a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse.

Art. 16.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'apertura del termine di presentazione delle domande; con il medesimo provvedimento può disporre altresì di non procedere alla preselezione delle domande pervenute.

2. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direzione centrale competente) esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD secondo le modalità indicate nelle linee guida, entro il termine di tre giorni dal giorno previsto per l'apertura del termine iniziale di presentazione delle domande, stabilito con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda e i relativi allegati sul sistema GOLD. La decorrenza della possibilità di elaborare la domanda e del termine per la sua presentazione sono pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. Il termine per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno di apertura alle ore 9.15 del giorno di scadenza. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. La domanda è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative e alle linee guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

4. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo. Relativamente agli amministratori e ai soci di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), numero 1, alla domanda è allegato lo specifico atto di conferimento dell'incarico, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

5. Ai fini della preselezione di cui all'art. 17, le domande presentate contengono altresì l'Allegato «Relazione sintetica del progetto», che illustra, nello spazio massimo di tre pagine contenenti complessivamente al massimo novemila caratteri, gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare.

6. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.

7. Per le sole grandi imprese la documentazione è integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.

8. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.

9. Qualora l'impresa presenti più di una domanda, è sottoposta alla preselezione o istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.

10. Non sono sottoposte a preselezione o istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande ulteriori rispetto alla prima presentate dalla medesima impresa nell'ambito del periodo di apertura del termine di presentazione delle domande;

b) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;



c) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale.

11. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

12. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 17.

Procedimento di preselezione delle domande

1. La preselezione è effettuata tra tutte le domande validamente presentate acquisendo il parere del Comitato di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), che assegna un punteggio a ciascun progetto, sulla base della corrispondente relazione sintetica, secondo i parametri indicati all'Allegato D.

2. In esito alla preselezione è predisposto un elenco con le domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna; le prime venti domande di detto elenco sono istruite e portate nuovamente all'attenzione del Comitato per il parere definitivo ai sensi dell'art. 18, sulla base del quale è stilata la graduatoria.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si procede, ove necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, all'istruttoria di ulteriori domande secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, si procede all'integrazione della graduatoria, qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, ferme restando le assegnazioni risultanti dal riparto già approvato.

Art. 18.

Parere del Comitato

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione e originalità, in base ai criteri di cui all'Allegato B.

2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca applicata o industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

3. Il Comitato è sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese rendicontate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato.

Art. 19.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 2.

2. Ai fini della preselezione, nonché ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente per tutte le iniziative ammesse, è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento

delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da rinvio o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento sono archiviate.

Art. 20.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

a) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai settori commercio e turismo;

b) comunicazione di avvio dell'iniziativa resa dal legale rappresentante dell'impresa corredata della documentazione richiamata nell'art. 13, comma 2.

2. Il contributo in via anticipata è erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000.

3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

Art. 21.


Proroga e variazioni all'iniziativa

1. La proroga della data di conclusione del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni ed è autorizzata dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del termine massimo di durata di diciotto mesi, solo a seguito di richiesta inoltrata, a pena di inammissibilità, in forma scritta e adeguatamente motivata prima della scadenza del termine stesso come individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine perentorio stabilito per le iniziative di cui all'art. 49.

2. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla sede della ricerca o alla natura o alla progettualità o alle modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Amministrazione regionale che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. L'Amministrazione regionale si riserva, in ogni caso, previa valutazione tecnica del Comitato, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa consentita dalla documentazione di rendicontazione di cui all'art. 22, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente richiesta.

4. Qualora sia accertato, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa effettivamente realizzata si discosta significativamente dal progetto ammesso a contributo, l'Amministrazione procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso, ai sensi dell'art. 44.



5. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera f).

6. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9, comma 2, non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI al progetto della grande impresa sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.

7. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera d).

Art. 22.

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi e comunque nel rispetto del termine perentorio di rendicontazione stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma 2; nel decreto di concessione, trasmesso al beneficiario, è indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga.

2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la realizzazione della stessa nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti della ricerca, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le grandi imprese, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese;

b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione e per categoria di costo;

c) elenchi del personale di ricerca e della manodopera operanti nell'ambito del progetto riportanti il numero complessivo di ore svolte da ciascun addetto;

d) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo;

e) dichiarazioni attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;

f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

g) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'art. 23.

3. Per i progetti presentati da associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono prodotti per ogni aderente, ma integrati in un unico documento di rendicontazione.

4. La rendicontazione è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Tutta la documentazione inerente l'attività finanziata è custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa per la durata stabilita all'art. 46, al fine di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Art. 23.

Certificazione

1. Le imprese beneficiarie si avvalgono della certificazione per rendicontare la totalità delle spese, pena la revoca del contributo, fatta salva la facoltà di regolarizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5; l'attività di certificazione è prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento all'impresa beneficiaria l'esibizione della documentazione di spesa originale e di effettuare gli opportuni controlli.

3. Le spese inerenti l'attività di certificazione sono finanziate ai sensi del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) emanato con DPR n. 30 maggio 2011, n. 123 e s.m.i.

4. L'importo del contributo concedibile è determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR n. 123/2011 ed entro il limite massimo di euro 2.500,00 ivi previsto.

5. La spesa relativa all'attività di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente è riconosciuta ammissibile a titolo di «de minimis» a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 24.

Costi del personale di ricerca

1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nelle linee guida e suddivise come segue:

a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato o responsabile della ricerca non dipendente che riveste la qualifica di titolare, di socio o amministratore dell'impresa;


b) ricercatori.

2. Nell'ipotesi in cui il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla società, il suo onorario è considerato come prestazione di terzi ed è comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente.

3. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.

4. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo.

5. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.



Art. 25.

Prestazioni interne

1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alle linee guida.

2. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto da ogni singolo addetto.

3. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo.

4. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.

Art. 26.

Strumenti e attrezzature

1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Il costo di cui al comma 1 è riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, rapportata a un periodo complessivo di ammortamento fissato in cinque anni.

3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

Art. 27.

Prestazioni di terzi

1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), è determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA, con chiara indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi forniti.

2. L'Amministrazione regionale si riserva di valutare la congruità e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato.

Art. 28.

Spese generali

1. Le spese generali di cui all'art. 11, comma 1, lettera e), sono rendicontate con modalità forfettaria per un importo non superiore al 20 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto.

Art. 29.

Materiali

1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese gene-

rali. Il soggetto beneficiario deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, recante l'indicazione di unità di misura, costo unitario e costo complessivo: l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi.

Art. 30.

Recuperi

1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero è rilevata dalla fattura di vendita.

2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti.

*Capo III*CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI
E PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ

Art. 31.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge sono finanziabili le iniziative dirette a favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione di prodotti o di servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita.

2. Ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera d), e 2, della legge sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

3. Le iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), della legge possono essere realizzate dai soggetti altamente qualificati di cui all'art. 3, comma 1, lettera l).

Art. 32.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 31, comma 1, le imprese di seguito elencate:

a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone;

b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a);

c) associazioni temporanee di imprese di cui alla lettera a);

d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 31, comma 2, i seguenti soggetti:

a) soggetti elencati al comma 1;

b) Centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;



c) Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;

d) società di servizi alle imprese, società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, o l'attività di sviluppo sperimentale.

3. I soggetti beneficiari, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

b) avere dimensione di PMI, limitatamente alle iniziative previste dall'art. 31, comma 1;

c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;

e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 33.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 31, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzo;

b) spese per l'acquisizione di marchi o di diritti di utilizzo;

c) spese per l'acquisizione di licenze o conoscenze tecniche non brevettate;

d) spese per l'acquisizione di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie;

e) spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

f) spese per servizi di sostegno all'innovazione: la fornitura di locali a uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.

2. Per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'art. 31, comma 2, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, corrispondenti al costo dello studio.

3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni; in relazione ai servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione non sono ammessi i costi di esercizio ordinario dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. Le domande sono sottoposte alla valutazione del Comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruità delle spese preventivate.

Art. 34.

Avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). Non sono ammissibili le spese sostenute prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 35.

Limiti di spesa e di contributo

1. In relazione alle iniziative di cui al presente Capo i limiti di spesa ammissibile e di contributo concedibile sono i seguenti:

a) limite minimo di spesa ammissibile: 5 mila euro;

b) limite massimo di contributo concedibile: 100 mila euro.

2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro, il contributo è revocato.

Art. 36.

Intensità dell'aiuto

1. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), l'intensità del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 31, comma 1, non può superare:

a) per le spese previste dall'art. 33, comma 1, lettere da a) a d): 20 per cento del costo ammissibile per le piccole imprese e 10 per cento del costo ammissibile per le medie imprese;

b) per le spese previste dall'art. 33, comma 1, lettere e) e f): 50 per cento dei costi ammissibili.

2. L'intensità del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 31, comma 2, non può superare il 40 per cento delle spese ammissibili. L'intensità massima di aiuto è elevata di:

a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

Art. 37.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD, nei termini di apertura dello sportello previsti dall'avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo.

2. La domanda è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta del legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche del soggetto richiedente, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, le relative finalità e il costo preventivato, nonché comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.

4. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.

5. Non sono istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;

b) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale;

c) le domande pervenute oltre il termine previsto nell'avviso di cui al comma 1.

6. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.



7. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 38.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.

3. Le domande ammissibili che nell'anno di presentazione non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate.

Art. 39.

Rendicontazione

1. Le imprese beneficiarie dei contributi del presente Capo si avvalgono della certificazione di cui all'art. 23, pena la revoca del contributo, fatta salva la facoltà di regolarizzazione di cui al comma 3.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dei contenuti dell'iniziativa realizzata;

b) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo;

c) per le iniziative di cui all'art. 31, comma 2, copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante agli uffici statali o comunitari competenti l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando;

d) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'art. 23.

3. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. La rendicontazione è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità

utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai settori commercio e servizi e turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

5. Tutta la documentazione inerente l'attività finanziata viene custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa, per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale, come previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

Capo IV

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 40.

Regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento

1. Le spese sostenute sono attestate dall'impresa al certificatore tramite i relativi documenti giustificativi, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a ricondurlo all'attività del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

2. I documenti giustificativi ammissibili recano le seguenti indicazioni:

a) data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca;

b) dicitura di annullamento apposta sull'originale del documento, come indicato nelle linee guida, di cui agli articoli 22, comma 4, e 39, comma 4 e volta a evitare l'utilizzo del titolo per l'ottenimento di altri contributi;

c) effettuazione della consegna presso la sede dove si è svolta l'iniziativa, nel caso di acquisto di beni; se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

3. I titoli di spesa redatti in lingua straniera sono corredata da traduzione in lingua italiana a cura dell'impresa.

4. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali, dai quali risulti l'importo e il riferimento al titolo in base al quale il fornitore di beni e servizi è stato pagato. In via residuale sono altresì consentite le seguenti modalità:

a) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e per un importo fino al limite massimo previsto dalla normativa statale, a comprova dell'avvenuto pagamento sono ammesse sia la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo, sia la dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax o PEC; limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'art. 49, tale modalità è consentita per le sole spese il cui valore è inferiore a euro 500,00;

b) nel caso di documenti di spesa saldati con assegno, a comprova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta copia dell'assegno portato all'incasso dal creditore nonché l'estratto conto bancario o postale del debitore con evidenza dell'avvenuto addebito per il corrispondente importo.

5. Sono ammissibili pagamenti con strumenti di pagamento elettronico, quali carte di credito o bancomat, purché accompagnati dal relativo ordine e dall'estratto conto mensile dell'istituto emittente dove risultino dettagliati i pagamenti riferiti all'iniziativa e purché la carta su cui è stata addebitata la spesa sia collegata a un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

6. Non sono ammessi artificiosi frazionamenti di fatture e simili volti a eludere quanto prescritto al comma 4, lettera *a)*.

7. Nel caso di pagamento cumulativo di più titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento è accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati con specifica evidenza delle spese pertinenti all'iniziativa finanziata.

8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e reperibile anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.



9. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

Art. 41.

Modalità di determinazione del contributo da liquidare

1. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

2. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati e ammessi siano inferiori a quelli ammessi in sede di concessione o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 4.3. Sentito il Comitato, relativamente alle iniziative di cui al Capo II sono ammesse variazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purché sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attività, ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione; relativamente alle iniziative di cui al Capo III, sono ammesse variazioni e compensazioni tra tipologie di spesa aventi la medesima intensità di aiuto.

Art. 42.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese rendicontate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso, è liquidato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto, al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa oggetto del contributo, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Il termine fissato è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

3. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti.

Art. 43.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 47 della legge regionale n. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

a) qualora l'Amministrazione regionale abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado.

2. Ai sensi e con le modalità dell'art. 48 della legge regionale n. 7/2000 è disposta la sospensione dell'erogazione del contributo qualora l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure.

Art. 44.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, a seguito del mancato rispetto dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10, comma 3 e 32, comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art. 48 della legge regionale n. 7/2000, oppure qualora:

a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 5, e dell'art. 39 o non sia rispettato quanto previsto all'art. 23, comma 1, relativamente all'obbligo di certificazione, sia per i contributi del Capo II, sia per i contributi del Capo III;

b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'art. 40;

c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'art. 14, comma 2, per le iniziative di cui al Capo II, e a 5 mila euro per le iniziative di cui al Capo III;

d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 21, comma 7;

e) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

f) in assenza di comunicazione effettuata dall'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 21, comma 2, sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;

g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 7;

h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta, in particolare ai sensi dell'art. 43 e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

3. L'Amministrazione procede altresì alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso nel caso di variazioni di cui all'art. 21, comma 4.

4. Qualora siano variate le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione, relativamente alla collaborazione con enti di ricerca e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, il contributo assegnato è revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, ovvero è aggiornato nell'intensità nel caso in cui il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola variazione del livello di valutazione.

5. Il mancato rispetto della condizione relativa alla collaborazione con enti di ricerca, comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b).

6. La mancata realizzazione effettiva del progetto in forma congiunta tra imprese indipendenti comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera a), per collaborazione fra almeno due imprese indipendenti.

7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato. È fatta salva la revoca prevista al comma 2, lettera g), nei casi in cui l'impresa non abbia in modo assoluto rispettato il vincolo medesimo.

8. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento, sentito il Comitato.

9. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.



Art. 45.

Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

3. I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

4. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 46.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo per le piccole e medie imprese e nei cinque anni, per le grandi imprese:

a) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale e mantenimento dei beni oggetto del contributo;

b) sfruttamento dei risultati ottenuti dall'attuazione dell'iniziativa anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.

2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno per la durata del vincolo previsto.

3. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

4. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo stabilito al comma 1. Limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'art. 49, il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo di cinque anni dalla conclusione del Programma.

Art. 47.

Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie, tra le quali fusioni, incorporazioni o scorpori, cessioni di ramo d'azienda, scissione, trasformazione o conferimento, oppure da operazioni societarie di riorganizzazione, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e l'esaurimento degli obblighi posti in capo al beneficiario ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento, i contributi possono essere trasferiti al soggetto subentrante, alle condizioni previste dall'art. 32-ter, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

2. L'impresa subentrante, entro il termine massimo di trenta giorni dalla registrazione dell'atto, presenta domanda di subentro e richiede conferma della validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo o di subentro negli obblighi. In tale domanda indica gli estremi dell'atto registrato comprovante l'intervenuta variazione, dichiara alla Direzione centrale competente il possesso dei requisiti soggettivi, l'impegno alla prosecuzione dell'atti-

vità, l'assunzione dei relativi obblighi e riepiloga in una breve relazione l'operazione straordinaria, le motivazioni a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo. La relazione, ove possibile, è controfirmata dall'impresa originaria.

3. L'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso per l'intero ammontare, sentito il Comitato, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 48 della legge regionale n. 7/2000.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di trenta giorni, a pena di revoca del contributo, per la loro presentazione.

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga dopo la concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, non si procede alla rideterminazione del contributo spettante.

Art. 48.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità dello stesso.

Capo V

PROGRAMMAZIONE PAR FSC

Art. 49.

Programmazione PAR FSC

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al Capo II mediante l'impiego delle risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

2. Nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione della programmazione PAR FSC e in deroga a quanto previsto all'art. 19, i contributi sono concessi entro il termine più breve eventualmente previsto con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale fissa anche il termine perentorio di rendicontazione delle iniziative finanziate.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Legge finanziaria 2007]).



Art. 51.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 52.

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. È abrogato il «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273.

2. Il decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 continua a trovare applicazione ai procedimenti relativi agli aiuti già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati.

Art. 53.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

15R00481

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 25.

Disciplina delle Cooperative di Comunità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo – n. 105 Speciale – del 14 ottobre 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/8 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

*Legge regionale 8 ottobre 2015 n. 25
Disciplina delle Cooperative di Comunità*

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell'art. 7, comma 5 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, in particolare delle comunità abruzzesi a rischio di impoverimento sociale e/o demografico, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento del ruolo e della funzione di "Cooperative di Comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'art. 2512 codice civile e all'art. 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

Art. 3.

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le "Cooperative di Comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza e la sede legale nella comunità di riferimento della Cooperativa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

4. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.



Art. 4.

Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali Circostrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi.

2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'art. 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

a) il 10% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;

b) l'8% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) il 5% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e comunque non meno di 400 soci.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 5.

Interventi in favore delle Cooperative di Comunità

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

a) finanziamenti agevolati;

b) contributi in fondo capitale.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 6.

Strumenti e modalità di raccordo

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Abruzzo:

a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali

ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;

e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. Non possono avere i rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado:

a) sia amministratore dell'ente locale;

b) sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado degli amministratori dell'ente locale interessato;

c) abbia rapporti di natura contrattuale o incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale interessato o con gli amministratori dello stesso.

3. Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 ottobre 2015

(*Omissis*).

15R00496

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 26.

Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - n. 105 Speciale - del 14 ottobre 2015*)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/9 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 ottobre 2015

N. 26 Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce la Banca della Terra d'Abruzzo con l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente nel territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g) promuovere l'accesso della popolazione residente ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale, sostenibile.

Art. 2.

Banca della Terra d'Abruzzo

1. La Banca della Terra consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di affitto o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della legge 440/1978. L'elenco è detenuto presso il competente Dipartimento per le Politiche Agricole.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.


3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca della Terra è strutturata in:

a) Beni di proprietà pubblica:

I. regionale;

II. comunale e di enti pubblici;



b) Beni di proprietà privata:

I. terreni agricole risultano abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati in possesso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

II. terreni agricoli i cui titolarifacciano domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

Art. 3.

*Utilizzo dei beni inseriti
nella Banca della Terra d'Abruzzo*

1. I beni elencati nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'art. 2135 c.c.. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola abruzzese. I beni inseriti nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando sono iscritti nel suddetto elenco, salvo per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere e valutate le osservazioni ricevute dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, predispone il Regolamento contenente le norme per il funzionamento della Banca della Terra.

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.

Art. 4.

*Utilizzazione dei terreni abbandonati
o incolti e dei fabbricati agricoli*

1. I Comuni o le loro Unioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti e fabbricati rurali presenti nel proprio territorio e lo trasmettono al Dipartimento Politiche Agricole, al fine dell'inserimento degli stessi nella Banca della Terra.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente del Dipartimento Politiche Agricole provvede direttamente a tale censimento, previa comunicazione agli Enti competenti.

3. I beni censiti dai Comuni, dagli altri Enti locali, dai Centri di Assistenza Agricola e quelli privati oggetto di comunicazione da parte dei titolari, completi dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione della particella o degli immobili, sono comunicati al Dipartimento Politiche Agricole competente che provvede ad inserirli nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4. L'elenco dei beni privati censiti è comunicato ai proprietari ed alle organizzazioni professionali agricole e cooperative con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r. Entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, i proprietari

o titolari di altri diritti reali, di terreni classificati come incolti o abbandonati, con istanza motivata, possono chiedere la cancellazione dei beni dall'elenco. Trascorsi ulteriori trenta giorni, è comunicata ai soggetti richiedenti l'accettazione dell'istanza. L'aggiornamento dell'elenco da parte dei Comuni e degli altri Enti in genere avviene con cadenza annuale attraverso la trasmissione dei dati entro il 30 di ottobre.

4. La domanda di assegnazione dei beni censiti inviata al Dipartimento Politiche Agricole tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r è corredata da un piano di coltivazione contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere ed i lavori previsti, con indicazione del periodo per il quale si richiede l'assegnazione dei beni. Il Dipartimento valuta la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Al termine dell'iter il Dipartimento comunica al richiedente ed al proprietario l'avvenuta assegnazione con il rispettivo canone.

5. Il Dipartimento Politiche Agricole provvede all'assegnazione dei beni in conformità al piano di coltivazione allegato alla richiesta.

6. Il Dipartimento Politiche Agricole, per i beni di cui all'art. 2, comma 4, lettere *a)* e *b)* I. predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, i criteri per l'individuazione dell'assegnatario nel rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, oltre all'importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di Legge.

7. Per i beni di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)* II. ai proprietari i cui beni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal Regolamento di cui all'art. 5. L'importo del canone, in ogni caso, può essere determinato anche di comune accordo fra il proprietario e l'assegnatario, nel rispetto della normativa vigente.

8. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui all'art. 5, possono chiedere di utilizzare o di coltivare direttamente i beni censiti.

Art. 5.


Regolamento

1. Il Regolamento di cui al precedente art. 3, comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tra l'altro:

a) le norme tecniche e le procedure per l'effettuazione del censimento dei beni di cui alla presente legge, nonché le modalità per i privati di inoltrare la richiesta di inserimento nella Banca della Terra di beni di loro proprietà;

b) i lavoratori svantaggiati;

c) i criteri per dare idonea pubblicità agli elenchi dei beni individuati quali abbandonati o incolti;



d) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento ed i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;

e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all'art. 4;

f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione di beni abbandonati o incolti o inutilizzati ai soggetti singoli o associati;

g) i criteri e le modalità di controllo sull'attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei beni;

h) i criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni ai sensi del comma 2;

i) i casi di revoca delle assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell'assegnatario;

j) la richiesta di aggiornamento e trasmissione nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nella Banca della Terra;

k) informativa sulla privacy;

l) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge;

m) gli interventi di qualsiasi natura, quale a mero titolo di esempio le migliorie sui beni.

2. Qualora i beni abbandonati o incolti inseriti nella Banca della Terra non siano oggetto di richieste di utilizzo o di coltivazione, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all'art. 1. In tal caso il Comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal Regolamento.

3. Per i beni di cui all'art. 2, comma 4, lettera b) I. gli assegnatari possono ottenere:

a) premialità nei bandi del PSR in favore di giovani imprenditori;

b) priorità per gli impianti arborei su terreni precedentemente incolti o abbandonati o insufficientemente coltivati.

4. Qualora vengano presentate più richieste di assegnazione per il medesimo bene, sono favoriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti nell'ordine:

a) residenti nel Comune dove è sito il bene richiesto;

b) residenti nei Comuni limitrofi a quello dove è sito il bene richiesto;

c) disoccupati da almeno sei mesi;

d) richiedente anagraficamente più giovane.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti. A tal fine, con cadenza biennale

dall'entrata in vigore, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga dati ed informazioni con particolare riferimento a:

a) stato di avanzamento del censimento dei terreni abbandonati o incolti effettuato dai Comuni;

b) stato dell'implementazione della Banca della Terra, con specifica indicazione della provenienza, dell'estensione e della distribuzione territoriale dei terreni inseriti nell'elenco;

c) processo di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei terreni presenti nella Banca, numero di domande presentate, graduatorie predisposte ed assegnazioni effettuate, con l'indicazione delle caratteristiche dei piani di coltivazione presentati e di quelli approvati, degli obiettivi produttivi, delle opere e dei lavori in essi previsti;

d) criticità riscontrate nella fase di attuazione della legge e soluzioni approntate per farvi fronte.

2. La relazione è resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 7.

Abrogazioni

1. La legge regionale 16 settembre 1982, n. 73 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è abrogata.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 ottobre 2015

D'ALFONSO

15R00497



REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 2015, n. 19.

Disciplina in materia di risorse idriche.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 34 del 21 agosto 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera *i*), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di

competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, razionalità e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione di energia rinnovabile.

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione ed il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

e) l'attività di recupero delle acque meteoriche;

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria



naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

h) la realizzazione di un unico sistema informativo regionale accessibile online costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio 2011.

5. Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

6. La Regione avvia la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario.

Art. 2.

Riordino delle competenze amministrative

1. All'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti:

a) redazione e aggiornamento di un 'bilancio idrico regionale', inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all'acqua; l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda;

g) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

h) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori; vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

i) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

l) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

m) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta degli enti locali;

n) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana di una relazione sull'attività svolta;


o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali.

2. Il piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.



2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;

b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

d) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;

e) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;

g) definisce gli standard qualitativi del servizio;

h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni.

4. Le Assemblee territoriali idriche, in sede di approvazione ed aggiornamento dei piani operativi triennali, prevedono adeguamenti delle condutture idriche di adduzione secondo le innovazioni tecnologiche tese alla salvaguardia della salute dei cittadini.

5. La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale, così come individuati al comma 1.

Art. 4.

Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali

Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo.

3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi di affidamento prevista dal comma 3 i bandi di gara prevedono, a pena di nullità, che:

a) le condizioni economiche dell'affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del servizio;

b) il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per più di un giorno, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fidejussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera.

5. Le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono completate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe idriche a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte. Le riduzioni sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

7. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

8. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica.



9. Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
- b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
- c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

12. Nelle convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti al servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

13. I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico.

Art. 5.

Regime Transitorio

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano

in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d'ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico.

3. Al personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014 si applica, sussistendone le condizioni e verificato il fabbisogno, quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le Assemblee territoriali idriche, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, numeri 113 e 116, nonché ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.


5. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'impianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

6. Nelle more dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4.

Art. 6.

Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas.



Art. 7.

Personale delle sopresse Autorità d'Ambito Ottimale

1. Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

3. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 8.

Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

3. All'articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 11/2010, sono aggiunte le seguenti lettere:

“f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.”.

Art. 9.

Adeguamento degli impianti

1. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto

gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2.

Art. 10.

Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua

1. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 12. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è garantita nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, comma 12.

Art. 11.

Modelli tariffari

1. La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. In relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

Art. 12.

Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.



2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

3. Tutti i componenti delle commissioni sono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività.

4. Entro 90 giorni dalla loro istituzione le commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le osservazioni in ordine a quanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del servizio idrico integrato, le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delle convenzioni stipulate.

5. In attesa della definitiva applicazione dei principi e delle norme previste dalla presente legge, le commissioni di cui al comma 1 avanzano all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità soluzioni per calmierare le tariffe del servizio idrico integrato in tutti i comuni aderenti al consorzio d'ambito, al fine di evitare disagi e problemi di ordine sociale tra la popolazione.

Art. 13.

Norme a favore dei comuni in situazioni di emergenza idrica

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, come modificato con il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2015".

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2015.

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per l'energia ed i servizi
di pubblica utilità*
CONTRAFATTO

15R00512

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 1 0 9 *

€ 3,00

